






Comune di Firenze 	Consiglio di Quartiere 1 “Centro storico” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Segretario	Segr. Amm.va	Il Segretario	Il Presidente
Dott. Simone Chiarelli 		Dott. Simone Chiarelli 	Stefano Marmugi 

DELIBERAZIONE N° 10013/09

Oggetto: **Ordine del giorno “Testo Unico delle disposizioni inerenti l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Quartiere”**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine all’art. 49 d.l.gs.n° 267/00 Il Dirigente del Quartiere 1 Dott. Simone Chiarelli 	Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria il Dirigente del servizio Ragioneria
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Quartiere - art. 47 Statuto	<input type="checkbox"/> Interp./Interrog. - art. 48 Statuto
<input type="checkbox"/> Proposte - art. 48 Statuto	<input type="checkbox"/> Parere - art. 49 Statuto	<input type="checkbox"/> Servizi di base - art 50 Statuto

DA TRASMETTERE A:	<input checked="" type="checkbox"/> Assessore Decentramento	<input checked="" type="checkbox"/> Segreteria C. di Q.
<input checked="" type="checkbox"/> Albo Pretorio C. di Q.1	<input checked="" type="checkbox"/> Pres. Consiglio Comunale	<input checked="" type="checkbox"/> Albo Pretorio A.C.
<input type="checkbox"/> Legale e Contratti	<input type="checkbox"/> Direzione Ragioneria	<input type="checkbox"/> Assessore Lavori Pubblici
<input type="checkbox"/> Assessore Sport	<input type="checkbox"/> Assessore Sicurezza Sociale	<input type="checkbox"/> Assessore Cultura
<input type="checkbox"/> Assessore Pubblica Istruzione	<input type="checkbox"/> Assessore alla Mobilità	<input type="checkbox"/> Affari Generali – AA.OO.II
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ADUNANZA DEL 15/04/2009

Presiede il Consiglio il Presidente del Quartiere 1 Stefano Marmugi, svolge le funzioni di Segretario il Dirigente del Quartiere Dott. Simone Chiarelli, fungono da scrutatori i consiglieri: Fantini e Filippini. Il presidente propone l’approvazione della seguente deliberazione:

PREAMBOLO

Visto il DLgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere;

Visto il vigente Regolamento per le elezioni dei Consigli di Quartiere;

Visto il vigente Regolamento per le adunanze del Consiglio circoscrizionale, commissioni di lavoro, assemblee di Quartiere;

Considerato che:

- il presente atto si pone come documento di sintesi delle disposizioni contenute nello Statuto comunale, nonché nel





Regolamento dei Consigli di Quartiere;

- il presente atto non innova in alcun modo la vigente normativa che, in base ai principi di competenza e di gerarchia delle fonti del diritto, non compete ad esso dettare;

- pertanto le disposizioni, del presente atto, riferite alla vigente normativa hanno carattere meramente riproduttivo delle vigenti disposizioni;

Ritenuto opportuno adottare il presente ordine del giorno con allegato un "Testo Unico delle disposizioni inerenti l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Quartiere";

Dato atto che il Preambolo forma parte integrante del presente atto;

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità tecnica in quanto il presente atto costituisce mero atto politico di indirizzo;

Il Consiglio di Quartiere 1

APPROVA

Il "Testo Unico delle disposizioni inerenti l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Quartiere" come contributo allo svolgimento delle attività del consigliere e atto di approfondimento e riflessione sull'organizzazione e funzionamento del Consiglio di Quartiere in vista di una revisione regolamentare conseguente al percorso verso le nuove Municipalità elaborato dai rappresentanti del Comune e dei Quartieri nel "Gruppo per la Riforma e il Riordino del Decentramento" nel Comune di Firenze e inviarlo alla Commissione competente del Comune.

Testo Unico delle disposizioni inerenti l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Quartiere

Titolo I
PRINCIPI

art. 1

(**Autonomia**)

1 La Circostrizione di Decentramento 1 - Centro Storico è denominata " Quartiere 1 Centro Storico ".

2 Il Quartiere è riconosciuto dal Comune quale organismo di gestione di servizi di base, di esercizio delle funzioni delegate, di consultazione e di partecipazione.

3 Il Quartiere ha autonomia funzionale e organizzativa nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento Comunale dei Consigli di Quartiere.

art. 2

(**Territorio e sede**)

1 Sono elementi del Quartiere il territorio e la comunità.

2 Il territorio del Quartiere è determinato da specifica delibera adottata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di Quartiere.

3 La delimitazione territoriale del Quartiere può essere modificata su proposta, anche dal Consiglio di Quartiere, con atto adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Tale delibera dovrà essere poi ratificata dal Consiglio Comunale e dagli altri Consigli di Quartiere interessati, come previsto dall'art. 3 secondo comma del Regolamento dei Consigli di Quartiere.

4 La sede del Quartiere è situata nel palazzo Cocchi Donati Serristori in Firenze piazza Santa Croce n. 1.

art. 3

(**Sussidiarietà**)

1 Il Quartiere svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà anche attraverso le attività, che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

art. 4

(**Organizzazione e informazione**)

1 Il Quartiere ordina i propri uffici con il fine della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino e promuove le opportune forme di consultazione con tutte le organizzazioni rappresentative dei cittadini.

2 Il Quartiere riconosce e valorizza nel rispetto del dettato costituzionale il ruolo di confronto, di proposta e di contrattazione dei sindacati dei lavoratori.

3 Il Quartiere riconosce e garantisce alle formazioni sociali e ai singoli cittadini il diritto ad una informazione completa e imparziale sulle proprie attività come premessa per una effettiva partecipazione popolare.

art. 5

(**Pari opportunità**)

1 Il Quartiere attua condizioni di pari opportunità tra i cittadini nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi.

2 Il Quartiere promuove le pari opportunità nel Collegio di Presidenza e nelle Commissioni.

3 Il Quartiere è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

art 6



(Diritti di cittadinanza)

1 Il Quartiere informa la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà e garantisce il diritto di pari dignità nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al sesso, alla etnia, alla lingua, alla religione e all'handicap.

2 Il Quartiere garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola e associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività della amministrazione locale.

3 Il Quartiere assicura la partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi.

4 Sono titolari individuali dei diritti di iniziativa, partecipazione, accesso e informazione, salvo diversa esplicita disposizione legislativa dello Statuto e del Regolamento Comunale:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Quartiere 1 - Centro Storico,
- b) i cittadini residenti nel Quartiere 1 Centro Storico, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età,
- c) i cittadini italiani, stranieri, apolidi tutti maggiorenni ancorché non residenti, ma che nel Quartiere 1 Centro Storico esercitano la propria attività di lavoro e o di studio.

art. 7

(Potestà regolamentare)

1 I regolamenti e gli atti normativi approvati dal Consiglio di Quartiere, disciplinano le materie ad esso rinviate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Comune e dal Regolamento dei Consigli di Quartiere.

**TITOLO II
GLI ORGANI**

art 8

(Gli organi del Quartiere)

1 Gli organi del Quartiere sono:

- a) il Consiglio di Quartiere
- b) il Presidente del Consiglio di Quartiere
- c) il Collegio di Presidenza

CAPO I

Il Consiglio di Quartiere

art. 9

(Funzioni del Consiglio)

1 Il Consiglio di Quartiere esercita funzioni di iniziativa e vigilanza, e consultive, come previsto dall'art. 48 e 49 dello Statuto del Comune di Firenze

art 10

(Funzioni di iniziativa e vigilanza)

1 Il Consiglio di Quartiere può presentare al Presidente del Consiglio Comunale, che ne valuta l'ammissibilità, mozioni, interpellanze, interrogazioni e proposte di deliberazione in ordine ai servizi comunali di interesse del Quartiere.

2 Le mozioni, le interpellanze, le interrogazioni e le proposte di deliberazione debbono avere un oggetto chiaramente circoscritto a pena di inammissibilità.

3 Le mozioni e le proposte di deliberazione vengono assegnate dal Presidente del Consiglio Comunale alla competente commissione comunale; le interpellanze e le interrogazioni sono comunicate al Sindaco.

4 Il Presidente del Consiglio di Quartiere partecipa alle sedute della Commissione competente e del Consiglio Comunale, illustra la mozione e la proposta di delibera ai fini della discussione.

art. 11

(Funzioni consultive)

1 Il Consiglio di Quartiere esprime pareri obbligatori:

- a) sui piani urbanistici generali, i piani attuativi, i piani di settore e le varianti che interessano il territorio del Quartiere;
- b) sugli schemi di bilancio annuale e pluriennale e sulla proposta di conto consuntivo;
- c) sulle proposte di regolamenti e deliberazioni, che attengono le competenze del Consiglio di Quartiere.

2 Il parere del Consiglio di Quartiere costituisce parte integrante dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale che in caso di difformità deve adeguatamente motivarlo.

art. 12

(Composizione del Consiglio)

1 Il Consiglio di Quartiere è composto da 23 (ventitre) membri.

2 Il Consiglio di Quartiere 1 - Centro Storico è eletto contestualmente al Consiglio comunale con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento sull'elezione dei Consigli di Quartiere.

3 Il Consiglio presieduto dal Consigliere Anziano a norma dell'art. 40 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 nella prima seduta:

- a) esamina preliminarmente le condizioni di eleggibilità ed incompatibilità degli eletti e provvede alla loro surrogazione, qualora si sia verificata alcuna delle cause ostative previste dalla legge e dallo Statuto comunale;



- b) prende atto della costituzione dei gruppi consiliari sulla base delle liste elettorali di appartenenza e nel rispetto del Regolamento comunale e degli altri organi istituzionali in quanto compatibili;
- c) prende atto inoltre della nomina dei Capi Gruppo consiliari.

art 13

(Scioglimento del Consiglio)

1. Lo scioglimento per qualsiasi causa del Consiglio Comunale comporta automaticamente lo scioglimento del Consiglio di Quartiere, che continua ad esercitare le sue funzioni fino al rinnovo e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali nei modi e nelle forme previste dal Regolamento Generale dei Consigli di Quartiere.

art 14

(Scioglimento anticipato del Consiglio di Quartiere)

1 Il Consiglio di Quartiere è sciolto anticipatamente alla sua scadenza ordinaria con ordinanza del Sindaco, previa deliberazione conforme assunta dal Consiglio Comunale a maggioranza dei Consiglieri assegnati:

- a) per gravi e persistenti violazioni di legge o dello Statuto o del Regolamento Comunale o del Regolamento Generale dei Quartieri o del Regolamento del Quartiere 1 - Centro Storico;
- b) per contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi per la mancata elezione del Presidente entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti ovvero dalla vacanza della carica o dalla comunicazione al Consiglio delle dimissioni;
- d) quando si riscontrino gravi irregolarità nella gestione dei servizi attribuiti o delegati e delle risorse assegnate.

2 Non si procede alla elezione del nuovo Consiglio di Quartiere, quando manchi meno di due anni alla data di rinnovo ordinario del Consiglio Comunale.

art. 15

(Servizi di base e funzioni delegate)

1 Il Consiglio di Quartiere è competente per la gestione dei servizi di base e dei servizi alla persona che per caratteristiche tecniche e ragioni di efficienza non richiedono una gestione in ambiti territoriali più ampi.

2 Il Consiglio di Quartiere può essere delegato con specifico atto deliberativo dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta ad ulteriori funzioni ricevendo contestualmente le necessarie risorse finanziarie, di personale e strumentali.

3 Il Consiglio di Quartiere gestisce i servizi attribuiti e le funzioni delegate nel rispetto dei criteri direttivi e degli indirizzi programmatici definiti nella relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Comunale.

4 Il Consiglio di Quartiere favorisce sul proprio territorio il decentramento dei servizi

art. 16

(Personale)

1. Il Consiglio di Quartiere costituisce un proprio autonomo ufficio inquadrato nella struttura organizzativa del Comune e affidato alla responsabilità di un dirigente.

2. Il dirigente svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Quartiere, cura l'istruttoria degli atti sottoposti all'approvazione degli organi del Consiglio di Quartiere ed esprime i pareri previsti per legge sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio di Quartiere.

art. 17

(Risorse finanziarie)

1 Al Consiglio di Quartiere per la gestione dei servizi di base vengono assegnati stanziamenti secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio Comunale.

2 Il Consiglio di Quartiere svolge le funzioni di economato secondo quanto stabilito e disciplinato dal regolamento comunale.

CAPO II

Il Presidente del Consiglio del Quartiere

art. 18

(Competenze)

1 Il Presidente del Consiglio di Quartiere

- a) rappresenta il Consiglio di Quartiere;
- b) convoca e presiede il Consiglio e ne indirizza e promuove l'attività;
- c) convoca e presiede il Collegio di Presidenza istruendo l'ordine del giorno;
- d) convoca e presiede la riunione dei Capi Gruppo consiliari istruendo l'ordine del giorno;
- e) dà esecuzione, coadiuvato dal Collegio di Presidenza, alle decisioni assunte dal Consiglio;
- f) coordina l'attività delle Commissioni Consiliari;
- g) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici del Consiglio di Quartiere;
- h) adotta gli atti che non rientrano nelle competenze del Consiglio o del Dirigente degli uffici del Quartiere;
- i) esercita le funzioni delegate del Sindaco;
- j) partecipa con diritto di parola, nei casi previsti dai rispettivi Regolamenti, alle sedute del Consiglio Comunale, degli altri Consigli di Quartiere e degli altri Organi Istituzionali.

2. Il Presidente può altresì delegare a rappresentarlo un membro del Collegio di Presidenza.

art 19



(Elezione)

1 Il Presidente del Consiglio del Quartiere è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nella prima seduta consiliare successiva alle elezioni a norma dell'art. 40 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

2 Il Candidato, designato alla Presidenza del Quartiere è eletto dal corpo elettorale quale consigliere, espone anche con relazione scritta al Consiglio il programma amministrativo presentato agli elettori da una o più liste, che lo hanno indicato, dando le dovute spiegazioni ai Consiglieri.

3 La elezione da parte del Consiglio deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

4 Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e sospensione dalla carica di Presidente del Consiglio di Quartiere sono le stesse indicate nel Regolamento dei Consigli di Quartiere agli articoli 10 e 11 per i Consiglieri di Quartiere.

art. 20

(Durata in carica e revoca)

1 Il Presidente rimane in carica per tutto il mandato amministrativo nel quale è stato eletto.

2 Il Presidente può essere revocato con mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri.

3 La mozione deve essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio di Quartiere entro dieci giorni (gg. 10) dalla data di assunzione al protocollo del Quartiere e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati con appello nominale.

4 Il Presidente, qualora venga sfiduciato dal Consiglio di Quartiere, rimane in carica per la ordinaria amministrazione del Quartiere fino alla nomina del nuovo Presidente del Quartiere eletto dal Consiglio.

art. 21

(Dimissioni)

1 Il Presidente convoca in seduta straordinaria il Consiglio di Quartiere indicando nell'ordine del giorno le sue dimissioni, che devono essere allegate per iscritto.

2 Le dimissioni sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

3 Il Presidente del Quartiere rimane in carica per la ordinaria amministrazione del Quartiere fino alla nomina del nuovo Presidente del Quartiere.

4 Il Vice Presidente a norma dell'art 40 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 convoca entro e non oltre sessanta giorni dalle dimissioni del Presidente la seduta del Consiglio di Quartiere per la nomina.

5 Qualora il Presidente del Quartiere si dimetta anche da Consigliere di Quartiere si procede alla sua immediata surroga a norma dell'art. 31 del presente regolamento.

CAPO III

Il Collegio di Presidenza

Il Vice Presidente del Consiglio del Quartiere.

art 22

(Collegio di Presidenza)

1 Il Collegio di Presidenza è organo esecutivo del Consiglio di Quartiere.

2 Il Collegio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio di Quartiere, dal Vice Presidente del Consiglio di Quartiere e dai Presidenti delle Commissioni Permanenti che fanno parte della maggioranza consiliare, ed è equiparato a tutti gli effetti alle Commissioni Permanenti.

3 Il Presidente può richiedere la partecipazione anche dei Presidenti della Commissione di Garanzia e Regolamento e delle Commissioni Speciali, se vengono discussi ed indicati argomenti all'ordine del giorno del Consiglio di Quartiere propri di queste Commissioni.

art. 23

(Funzioni del Collegio di Presidenza)

1 Il Collegio di Presidenza svolge compiti organizzativi e di coordinamento dei lavori del Consiglio e delle Commissioni ed in particolare:

- a) verifica lo stato di attuazione dei lavori del Consiglio di Quartiere e delle Commissioni;
- b) definisce gli argomenti da porre alla attenzione della conferenza dei Capi Gruppo per la formulazione dell'ordine del giorno del Consiglio di Quartiere;
- c) sottopone al Consiglio di Quartiere la proposta di schema di bilancio preventivo del Quartiere e le relative indicazioni programmatiche;
- d) cura la proposta del Piano Economico Generale (P.E.G.) relativa al Quartiere;
- e) propone al Consiglio di Quartiere la adozione degli atti di indirizzo e di atti deliberativi propri.

2 Il Collegio di Presidenza si riunisce in base ad un calendario stabilito dal Presidente del Consiglio di Quartiere.

3 Il Dirigente del Quartiere presenza al Collegio di Presidenza personalmente o tramite un suo delegato ed assicura la verbalizzazione della seduta.

art 24

(Competenze del Vice Presidente del Consiglio del Quartiere)

1 Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di temporanea assenza ed impedimento.

2 Il Vice Presidente svolge altresì le funzioni delegategli dal Presidente.



3 Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente del Quartiere nel caso di Loro contemporanea assenza, impedimento e vacanza vengono svolte dal Consigliere anziano.

art. 25

(Elezione del Vice Presidente del Quartiere)

1 Il Vice Presidente del Consiglio del Quartiere è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nella prima seduta consiliare successiva alle elezioni, dopo la elezione del Presidente del Quartiere.

2 La elezione deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

3 Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e sospensione alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Quartiere sono le stesse indicate nel regolamento generale dei Consigli di Quartiere agli articoli 10 e 11 per i Consiglieri di Quartiere.

art. 26

(Durata in carica e revoca del Vice Presidente)

1 Il Vice Presidente rimane in carica per tutto il mandato amministrativo, nel quale è stato eletto.

2 Il Vice Presidente può essere revocato con mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri.

3 La mozione deve essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio di Quartiere entro dieci giorni (gg. 10) dalla data di assunzione al protocollo del Quartiere e deve essere approvata con appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

art. 27

(Dimissioni del Vice Presidente)

1 Il Presidente convoca in seduta straordinaria il Consiglio di Quartiere indicando nell'ordine del giorno le dimissioni del Vice Presidente, che devono essere allegate per iscritto.

2 Le dimissioni sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

3 Il Presidente del Quartiere a norma dell'art 40 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 convoca entro e non oltre sessanta giorni dalle dimissioni del Vice Presidente la seduta del Consiglio di Quartiere per la nomina.

4 Il Vice Presidente viene eletto come previsto dall'art. 25 del presente regolamento.

5 Qualora il Vice Presidente del Quartiere si dimetta anche da Consigliere di Quartiere si procede alla sua immediata surroga a norma dell'art. 31 del presente regolamento.

TITOLO III

Consiglieri di Quartiere

Gruppi Consiliari

Capo I

Consiglieri di Quartiere

art. 28

(Status di Consiglieri di Quartiere)

1 I Consiglieri di Quartiere hanno lo status di amministratori locali come previsto dall'art. 77 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

art. 29

(Durata del mandato, ineleggibilità, incompatibilità e sospensione)

1 I Consiglieri di Quartiere entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti ed in caso di surrogazione, dopo la adozione della relativa deliberazione da parte del Consiglio di Quartiere.

2 Le cause di ineleggibilità, incompatibilità e sospensione previste per i Consiglieri comunali dalla legge si applicano automaticamente per i Consiglieri di Quartiere.

3 Vi è inoltre causa di incompatibilità con la elezione a Consigliere comunale e la nomina ad Assessore comunale.

art 30

(Decadenza)

1 I Consiglieri di Quartiere decadono dalla carica:

a) per insorte condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità;

b) a seguito dimissioni;

c) per morte;

d) per quattro assenze ingiustificate seguite da altre due.

2 Il Consiglio di Quartiere, anche su istanza di un elettore del Quartiere, verifica la cause di decadenza, di cui al paragrafo a), che, se accertate, sono immediatamente contestate al Consigliere interessato.

3 Il Consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni e per eliminare la cause di ineleggibilità o incompatibilità.

4 Qualora il Consigliere non provveda a rimuovere la causa di decadenza, Il Consiglio di Quartiere delibera a maggioranza assoluta dei componenti entro dieci giorni dalla ricezione delle osservazioni o dalla scadenza del termine entro cui le stesse avrebbero dovuto essere presentate.

5 Il Presidente del Quartiere diffida dopo quattro assenze consecutive senza giustificato motivo il Consigliere a presentare le cause giustificative e se quest'ultimo non provvede e la assenza persiste per ulteriori due sedute consecutive il Consiglio di Quartiere lo dichiara decaduto.

6 Al Consigliere decaduto dalla carica subentra il primo dei non eletti nella sua stessa lista.



7 Il Consiglio Comunale provvede in caso di inerzia od inadempimento del Consiglio di Quartiere.

8 I Consiglieri di Quartiere sono sospesi dalla carica nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente per i Consiglieri comunali.

art. 31

(Dimissioni)

1 Le dimissioni dalla carica di Consigliere di Quartiere sono presentate per iscritto al Presidente, che dispone la immediata assunzione al protocollo del Quartiere.

2 Le dimissioni non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

3 La surrogazione dei Consiglieri dimissionari deve avvenire entro e non oltre dieci giorni (gg. 10) dalla data di presentazione delle dimissioni con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

4 In caso di inerzia od inadempimento del Consiglio di Quartiere provvede il Consiglio Comunale.

art. 32

(Diritti di iniziativa su atti deliberativi)

1 I Consiglieri di Quartiere hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione

art. 33

(Diritto di informazione e di accesso)

1 L'accesso ai documenti e agli atti degli organi del Comune e dei Consigli di Quartiere avviene informalmente con richiesta rivolta al responsabile dell'ufficio, che detiene il documento in originale.

2 I Consiglieri di Quartiere hanno altresì diritto di ottenere dalle aziende speciali, dai consorzi e dagli altri enti dipendenti dal Comune, nonché dalle società, nelle quali il Comune abbia partecipazione azionaria, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'esercizio del mandato consiliare. Le richieste possono essere inoltrate tramite l'ufficio di Presidenza del Consiglio di Quartiere.

3 I Consiglieri di Quartiere possono accedere agli uffici del Comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n 267 del 18 agosto 2000.

4 I Consiglieri di Quartiere hanno inoltre a disposizione i testi delle deliberazioni presso gli uffici delle Commissioni competenti.

art. 34

(Mozioni e Ordini del giorno)

1 Il Consigliere di Quartiere ha la facoltà di promuovere la deliberazione del Consiglio attraverso la presentazione di mozioni ed ordini del giorno.

2 Tale facoltà può essere esercitata dal Consigliere autonomamente od insieme ad altri Consiglieri.

3 La mozione consiste in un documento proposto al Consiglio di Quartiere nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dallo Statuto Comunale e dal Regolamento Generale dei Consigli di Quartiere e riferito all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo e alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio di Quartiere, del Presidente e del Collegio di Presidenza, nell'ambito dell'attività del Quartiere e degli organismi allo Stesso appartenenti o ai quali partecipano.

4 La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Quartiere nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

5 L'ordine del giorno consiste in un documento proposto al Consiglio di Quartiere in merito a fatti, argomenti e problemi interessanti la comunità sia di carattere generale che locale e tende ad esprimere la volontà del Consiglio stesso.

6 L'ordine del giorno si conclude con una risoluzione ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Quartiere nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

art. 35

(Interpellanze)

1 Il Consigliere di Quartiere ha la facoltà di rivolgere al Presidente del Quartiere interpellanze.

2 Tale facoltà può essere esercitata dal Consigliere autonomamente od insieme ad altri Consiglieri.

3 La interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Presidente del Consiglio di Quartiere per conoscere i motivi e gli intendimenti della sua condotta in relazione a determinate questioni.

art. 36

(Interrogazioni)

1 Il Consigliere di Quartiere ha la facoltà di rivolgere al Presidente del Quartiere interrogazioni.

2 Tale facoltà può essere esercitata dal Consigliere autonomamente od insieme ad altri Consiglieri.

3 La interrogazione consiste nella domanda rivolta per iscritto al Presidente del Consiglio di Quartiere per conoscere se un determinato fatto sia vero, se qualche notizia sia giunta all'amministrazione e se stia per prendere qualche provvedimento riguardo ad esso.

art. 37

(Mozioni, Ordini del giorno, Interpellanze e Interrogazioni al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta)

1 Il Consiglio di Quartiere su iniziativa di un singolo Consigliere o di più Consiglieri di Quartiere, può presentare al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta mozioni, ordini del giorno, interpellanze ed interrogazioni.

2 Le mozioni, gli ordini del giorno, le interpellanze e le interrogazioni presentate al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta sono sottoposte alla approvazione del Consiglio di Quartiere nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

**art. 38****(Mozioni e ordini del giorno urgenti)**

1 Il Consigliere di Quartiere può presentare con carattere di urgenza mozioni e ordini del giorno, che si riferiscono a casi straordinari o ad argomenti urgenti non conosciuti al momento della stesura dell'ordine del giorno del Consiglio di Quartiere.

2 Tale facoltà può essere esercitata dal Consigliere autonomamente od insieme ad altri Consiglieri.

3 Il Consigliere e/o i Consiglieri, che intendono presentare mozioni e ordini del giorno con carattere di urgenza e riferite a casi straordinari o ad argomenti urgenti non conosciuti al momento della stesura dell'ordine del giorno del Consiglio di Quartiere, devono richiedere l'inserimento degli stessi all'inizio della seduta consiliare.

4 L'inserimento di mozioni e ordini del giorno con carattere di urgenza e riferite a casi straordinari o ad argomenti urgenti non conosciuti al momento della stesura dell'ordine del giorno del Consiglio di Quartiere può essere richiesto anche durante i lavori della seduta consiliare, sempreché l'urgenza non insorga durante la seduta stessa.

5 Le mozioni e gli ordini del giorno, se riconosciute urgenti con il consenso unanime dei Capi Gruppo o con il consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti nella seduta, vengono inseriti immediatamente dopo le comunicazioni del Presidente.

6 Le mozioni e gli ordini del giorno nel caso previsto al 4° comma verranno inserite al punto immediatamente successivo a quello in discussione all'ordine del giorno.

7 Le mozioni e gli ordini del giorno urgenti si concludono con una risoluzione e sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Quartiere nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

8 Le mozioni e gli ordini del giorno, non riconosciuti urgenti con il consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti nella seduta, vengono inseriti nell'Ordine del Giorno della successiva seduta dopo le comunicazioni del Presidente e l'approvazione dei verbali delle precedenti adunanze, salvo diversa motivata indicazione della Conferenza dei Capi Gruppo.

art. 39**(Interpellanze ed interrogazioni urgenti)**

1 Il Consigliere di Quartiere può presentare con carattere di urgenza le interpellanze o le interrogazioni, se si riferiscono a casi straordinari o ad argomenti urgenti non conosciuti al momento della stesura dell'ordine del giorno.

2 Tale facoltà può essere esercitata dal Consigliere autonomamente od insieme ad altri Consiglieri.

3 Le interpellanze e le interrogazioni, se riconosciute urgenti con il consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti nella seduta, vengono inseriti immediatamente dopo le comunicazioni del Presidente.

4 Le interpellanze e le interrogazioni, non riconosciuti urgenti con il consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti nella seduta, vengono inseriti nell'Ordine del Giorno della successiva seduta dopo le comunicazioni del Presidente e l'approvazione dei verbali delle precedenti adunanze, salvo diversa motivata indicazione della Conferenza dei Capi Gruppo.

art. 40**(Mozioni d'ordine)**

1 Il Consigliere di Quartiere può intervenire con la mozione d'ordine in qualsiasi momento della seduta per richiamare il Presidente e il Consiglio al rispetto del presente Regolamento del Quartiere, del Regolamento dei Consigli di Quartiere, del Regolamento e dello Statuto comunale, nonché al corretto svolgimento dei lavori del Consiglio di Quartiere.

2 Il Consigliere di Quartiere può con la mozione d'ordine richiedere che venga cambiato l'ordine degli argomenti all'ordine del giorno, per porre in discussione quelli urgenti o di primario interesse oppure per affrontare una questione preliminare sorta durante la seduta del Consiglio di Quartiere.

3 Tale facoltà può essere esercitata dal Consigliere autonomamente od insieme ad altri Consiglieri.

art. 41**(Emendamenti)**

1 Il Consigliere di Quartiere ha la facoltà di presentare emendamenti alle proposte di deliberazione, alle mozioni, agli ordini del giorno presentati dal Presidente del Quartiere, dal Collegio di Presidenza e dagli altri Consiglieri nella seduta del Consiglio di Quartiere e dal Presidente della Commissione e dagli altri Consiglieri nella seduta della Commissione stessa, della quale è componente.

2 Tale facoltà può essere esercitata dal Consigliere autonomamente od insieme ad altri Consiglieri.

3 L'emendamento consiste in una modifica dell'atto deliberativo, presentato.

4 L'emendamento può essere soppressivo, aggiuntivo e sostitutivo.

5 L'emendamento può essere presentato in forma scritta all'inizio della seduta o durante la stessa.

6 L'emendamento può essere in casi di urgenza presentato anche oralmente, ma deve poi essere formalizzato per iscritto durante la seduta.

art. 42**(Questione pregiudiziale)**

1 Il Consigliere di Quartiere ha la facoltà di proporre questioni pregiudiziali relative alle proposte di deliberazione, alle mozioni, agli ordini del giorno presentati:

a) dal Presidente del Quartiere, dal Collegio di Presidenza e dagli altri Consiglieri nella seduta del Consiglio di Quartiere;

b) dal Presidente della Commissione e dagli altri Consiglieri nella seduta della Commissione stessa, della quale è componente.

2 Tale facoltà può essere esercitata dal Consigliere autonomamente od insieme ad altri Consiglieri.



3 La questione pregiudiziale consiste in una considerazione e/o valutazione, che è preliminare all'argomento inerente all'atto deliberativo presentato e del quale si discute.

4 La questione pregiudiziale è di legittimità ed è inerente alla interpretazione del presente Regolamento del Quartiere, del Regolamento dei Consigli dei Quartieri, del Regolamento Comunale e dello Statuto Comunale, nonché alle leggi dello Stato.

5 La questione pregiudiziale può essere presentata in forma scritta all'inizio della seduta o durante la stessa.

6 La questione pregiudiziale può essere in casi di urgenza presentata anche oralmente, ma deve poi essere formalizzata per iscritto durante la seduta.

art. 43

(Questione sospensiva)

1 Il Consigliere di Quartiere ha la facoltà di proporre questioni sospensive relative alle proposte di deliberazione, alle mozioni, agli ordini del giorno presentati dal Presidente del Quartiere, dal Collegio di Presidenza e dagli altri Consiglieri nella seduta del Consiglio di Quartiere e dal Presidente della Commissione e dagli altri Consiglieri nella seduta della Commissione stessa, della quale è componente.

2 Tale facoltà può essere esercitata dal Consigliere autonomamente od insieme ad altri Consiglieri.

3 La questione sospensiva consiste in una considerazione e/o valutazione, che è preliminare all'argomento inerente all'atto deliberativo presentato e del quale si discute.

4 La questione sospensiva è finalizzata al rinvio della discussione per motivi di opportunità.

5 La questione sospensiva può essere presentata in forma scritta all'inizio della seduta o durante la stessa.

6 La questione sospensiva può essere in casi di urgenza presentata anche oralmente, ma deve poi essere formalizzata per iscritto durante la seduta.

7 La questione sospensiva dopo la presentazione viene votata dal Consiglio di Quartiere.

art. 44

(Fatto personale)

1 I Consiglieri di Quartiere possono intervenire durante il Consiglio di Quartiere per fatto personale, per esprimersi su argomenti funzionali al loro mandato.

2 I Consiglieri di Quartiere intervengono per fatto personale, per ristabilire la verità in ordine ad erronee interpretazioni del loro operato o riguardo a dichiarazioni di altri Consiglieri, ritenute lesive e non corrispondenti al vero.

art 45

(Doveri)

1 I Consiglieri di Quartiere hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio di Quartiere e ai lavori delle Commissioni, delle quali fanno parte quali membri eletti dal Consiglio stesso.

2 I Consiglieri di Quartiere nello svolgimento delle sedute del Consiglio di Quartiere e delle Commissioni collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.

art 46

(Astensione obbligatoria)

1 I Consiglieri di Quartiere devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti da medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado, o di conferire impieghi ai medesimi. In tali casi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

art 47

(Indennità)

1 I Consiglieri di Quartiere hanno diritto a percepire per la partecipazione alle sedute del Consiglio, alle Commissioni, al Collegio di Presidenza e alla Conferenza dei Capi Gruppo un gettone di presenza, determinato nel suo ammontare con delibera del Consiglio Comunale.

2 L'ammontare mensile del gettone di presenza non dovrà superare l'importo di un terzo della indennità prevista per il Presidente del Quartiere, come indicato nell'art. 82 del Decreto Legislativo n. 267 18 agosto 2000.

Capo II

Gruppi Consiliari

art. 48

(Composizione dei Gruppi Consiliari)

1 I Gruppi Consiliari sono costituiti da uno o più Consiglieri di Quartiere.

2 I Gruppi Consiliari dopo la loro costituzione nominano il Capo Gruppo.

3 Nella prima seduta il Capo Gruppo comunica al Consigliere anziano gli appartenenti al Gruppo e la sua nomina.

4 Ciascun Gruppo Consiliare è rappresentato dal Capo Gruppo.

art. 49

(Funzionamento, attività e dotazione dei Gruppi Consiliari)



1 I provvedimenti relativi al funzionamento dei Gruppi, alla assegnazione del personale alle sedi, ai servizi, alle attrezzature sono disposti dal del Presidente, sentiti i Capi Gruppo in riunione.

2 Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dell'attività istituzionale dei Gruppi sono messe a disposizione tenuto conto dei vincoli finanziari generali.

3 Il Presidente del Quartiere sentiti i Capi Gruppo provvede alle misure organizzative necessarie alla migliore utilizzazione degli spazi, delle attrezzature e del personale disponibile.

Titolo IV
Commissioni
Capo I
Funzioni

art. 50

(Funzione istruttoria)

1 Le Commissioni per le materie di loro competenza istruiscono tutte le proposte di deliberazione trasmesse dalla Amministrazione Comunale ai fini dell'espressione di parere del Consiglio di Quartiere.

art 51

(Funzione consultiva)

1 Le Commissioni per le materie di loro competenza esprimono parere sulle proposte di deliberazioni del Consiglio Comunale e del Collegio di Presidenza e sulle mozioni, di cui all'art. 34 secondo comma del presente regolamento.

art. 52

(Funzione referente)

1 Le Commissioni per le materie di loro competenza possono su richiesta del Consiglio di Quartiere, del Presidente del Quartiere e del Collegio di Presidenza elaborare una proposta di regolamento, o di deliberazione o una mozione, riferite all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio di Quartiere, del Presidente del Quartiere e del Collegio di Presidenza, nell'ambito dell'attività del Quartiere e degli organismi allo Stesso appartenenti o ai quali partecipano.

2 Le Commissioni possono anche esaminare più proposte di deliberazioni con il medesimo oggetto al fine di elaborare un testo unificato.

art 53

(Funzione redigente)

1 Le Commissioni per le materie di loro competenza possono su richiesta del Consiglio di Quartiere, del Presidente del Quartiere e del Collegio di Presidenza redigere una proposta di regolamento, o di deliberazione o una mozione, riferite all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio di Quartiere, del Presidente del Quartiere e del Collegio di Presidenza, nell'ambito dell'attività del Quartiere e degli organismi allo Stesso appartenenti o ai quali partecipano.

Capo II

Commissioni Permanenti

art. 54

(Definizione delle Commissioni Permanenti)

1 Il Consiglio di Quartiere istituisce le Commissioni Consiliari Permanenti per materia in numero massimo di otto (ex art. 47 dello Statuto del Comune di Firenze)

2 Alla stesura del presente Regolamento il Consiglio di Quartiere determina le Commissioni Consiliari Permanenti nel numero di sette e precisamente:

- a) Ambiente e Territorio;
- b) Cultura e Biblioteche;
- c) Servizi Educativi;
- d) Servizi Sociali;
- e) Decentramento, Partecipazione, e Informazione;
- f) Giovani e Sport;
- g) Garanzia e Regolamento.

art. 55

(Competenze della Commissione Ambiente e Territorio)

1 La Commissione Ambiente e Territorio ha la funzione di individuare e coordinare le politiche sul territorio del Quartiere tramite le funzioni delegate dal Comune ed i servizi di base.

2 La Commissione esprime quindi pareri sui piani urbanistici generali, i piani attuativi, i piani di settore e le varianti, nonché sui regolamenti comunali relativi alle attività produttive, che interessano tutti il territorio del Quartiere.

3 La Commissione secondo le direttive della Amministrazione Comunale propone al Consiglio di Quartiere le linee generali relative ai beni immobili ad uso non abitativo, gestendo per delega la utilizzazione e la assegnazione di questi e proponendo all'occorrenza una altra utilizzazione.



4 La Commissione secondo le direttive della Amministrazione Comunale sottopone al Consiglio di Quartiere le proposte relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili assegnati.

5 La Commissione propone al Consiglio di Quartiere i piani per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico.

6 La Commissione si fa interprete delle esigenze dei singoli cittadini, dei comitati e delle associazioni sulla gestione e sulla valorizzazione del territorio e sulla migliore utilizzazione dei beni immobili comunali.

art. 56

(Competenze della Commissione Cultura e Biblioteche)

1 La Commissione Cultura e Biblioteche ha la funzione di individuare e valorizzare il patrimonio culturale sul territorio del Quartiere in tutte le sue forme, sostenendo la produzione di nuove espressioni culturali, favorendo iniziative fondate sulla tradizione storica locale e promuovendo nel rispetto delle reciproche autonomie la più ampia collaborazione con l'Amministrazione Comunale, con gli altri Quartieri, con le altre istituzioni culturali e con i privati.

2 La Commissione deve inoltre garantire ai cittadini la partecipazione e la fruizione del patrimonio culturale, favorendo le occasioni di formazione professionale per il restauro, l'artigianato e le varie espressioni culturali.

3 La Commissione promuove, coordina e gestisce inoltre le biblioteche, sviluppando su tutto il territorio del Quartiere un servizio culturale di base.

art. 57

(Competenze della Commissione Servizi Educativi)

1 La Commissione Servizi Educativi ha come aree di intervento: le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado, le ludoteche e i punti gioco presenti sul territorio del Quartiere.

E' di competenza della stessa Commissione l'organizzazione dei Centri estivi in città, servizio rivolto a bambini compresi tra i tre ed i quattordici anni di età.

2 La Commissione Servizi Educativi ha la funzione di rendere effettivo il diritto allo studio ed alla formazione dei ragazzi in età scolare concorrendo con le istituzioni scolastiche e le altre agenzie educative presenti sul territorio alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti pari opportunità di istruzione e cultura.

3 La Commissione promuove e coordina le politiche sul territorio del Quartiere al fine di eliminare qualsiasi discriminazione legata alla etnia, alla lingua, alla disabilità e alla confessione religiosa per una reale integrazione sociale e culturale.

art. 58

(Competenze della Commissione Servizi Sociali)

1 La Commissione Servizi Sociali pone al centro della propria attività il riconoscimento e la tutela della persona.

2 La Commissione ha la funzione di individuare le politiche sul territorio del Quartiere atte a:

a) coordinare e sviluppare un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più svantaggiate;

b) promuovere azioni di sostegno tramite centri, servizi e vacanze anziani.

3 La Commissione riconosce pari dignità e collabora con tutti i soggetti pubblici e privati del volontariato, che operano nel settore.

art. 59

(Competenze della Commissione Decentramento, Partecipazione e Informazione)

1 La Commissione Decentramento, Partecipazione e Informazione ha il fine di promuovere, coordinare e valorizzare le politiche sul Decentramento e sulla Partecipazione dei cittadini alla vita politica del Quartiere.

2 La Commissione ha il compito di migliorare e potenziare il rapporto tra le istituzioni ed i cittadini tramite il coinvolgimento degli stessi con strumenti, che permettano una informazione la più completa possibile.

art. 60

(Competenze della Commissione Giovani e Sport)

1 La Commissione Giovani e Sport ha il fine di promuovere, coordinare e valorizzare le politiche a favore dei giovani, sviluppando le attività culturali, sociali e sportive.

2 La Commissione ha la funzione di individuare le politiche sul territorio del Quartiere atte a prevenire il disagio giovanile attraverso progetti mirati.

3 La Commissione riconosce pari dignità e collabora con tutti i soggetti pubblici e privati del volontariato, che operano nel settore.

3 La Commissione dà secondo le direttive della Amministrazione Comunale all'ufficio tecnico del Quartiere le indicazioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e per la gestione degli stessi e delle palestre delle scuole in orario extra scolastico.

art. 61

(Competenze della Commissione Garanzia e Regolamento)

1 La Commissione Garanzia e Regolamento ha il compito di redigere il Regolamento e di controllare gli atti amministrativi del Quartiere.

2 La Commissione dovrà inoltre modificare il Regolamento adeguandolo alle delibere relative al Regolamento dei Consigli di Quartiere, del Regolamento e dello Statuto Comunale.

art. 62

(Composizione delle Commissioni Permanenti)

1 Le Commissioni permanenti sono composte da quattro a otto Consiglieri, composte con criterio proporzionale.

2 Il Consiglio di Quartiere elegge a scrutinio segreto i membri delle Commissioni nella prima seduta consiliare e/o nella successiva.



3 Il Consiglio di Quartiere, effettuata l'elezione dei membri di ciascuna Commissione, elegge sempre a scrutinio segreto nella stessa seduta il relativo Presidente e il Vice Presidente tra i Consiglieri eletti.

4 Il Presidente della Commissione Permanente Garanzia e Regolamento è eletto dai Consiglieri che fanno parte delle minoranze consiliari, mentre il Vice Presidente dai Consiglieri che fanno parte della maggioranza consiliare.

5 I Presidenti delle Commissioni Permanenti, nella seduta consiliare successiva alla loro elezione espongono anche con relazione scritta al Consiglio il proprio programma, dando le dovute spiegazioni ai Consiglieri.

art. 63

(Rappresentanza dei Gruppi consiliari nelle Commissioni Permanenti)

1 Ciascun Consigliere circoscrizionale può essere eletto in non più di tre Commissioni Permanenti.

2 Tale limite è elevato a quattro Commissioni per i Gruppi consiliari composti da un solo Consigliere circoscrizionale.

art. 64

(Uditori)

1 I Gruppi Consiliari tramite il proprio Capo Gruppo possono designare i propri uditori per partecipare alle sedute delle Commissioni, nelle quali non sono rappresentati, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e al Presidente della Commissione.

art. 65

(Sostituzione degli Uditori)

1 I Gruppi Consiliari tramite il proprio Capo Gruppo possono designare i nuovi uditori per partecipare alle sedute delle Commissioni, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e al Presidente della Commissione.

Capo III

Commissioni Speciali

art. 66

(Definizione delle Commissioni Speciali)

1 Il Consiglio di Quartiere può istituire Commissioni Speciali con compiti istruttori e propositivi per l'approfondimento di particolari questioni e problemi.

2 Il Consiglio di Quartiere fino al termine previsto per la conclusione dei lavori, fissato dalla delibera istitutiva o di proroga della Commissione Speciale, non può istituire una altra Commissione Speciale.

art. 67

(Composizione delle Commissioni Speciali)

1 Le Commissioni Speciali sono composte da tre a cinque Consiglieri.

2 Il Consiglio di Quartiere su indicazione dei Capo Gruppi consiliari elegge a scrutinio segreto i membri delle Commissioni Speciali.

3 Il Consiglio di Quartiere, effettuata la nomina dei membri della Commissione Speciale, elegge sempre a scrutinio segreto nella stessa seduta il relativo Presidente e il Vice Presidente tra i Consiglieri eletti.

art. 68

(Durata delle Commissione Speciali)

1 Il Consiglio di Quartiere con la delibera istitutiva, con la quale elegge i Consiglieri, il Vice Presidente e il Presidente della Commissione Speciale, indica e precisa i compiti, i criteri di svolgimento dei lavori ed i tempi di conclusione.

2 La durata della Commissione Speciale non può in ogni caso superare i centoventi (120) giorni.

3 Il Consiglio di Quartiere può prorogare con apposita delibera per una sola volta la durata della Commissione Speciale.

4 La proroga dovrà essere per un periodo analogo o inferiore a quello precedentemente stabilito.

Capo IV

Norme comuni delle Commissioni

art. 69

(Durata in carica, revoca e dimissioni del Presidente e del Vice Presidente)

1 Il Presidente e il Vice Presidente rimangono in carica per tutto il mandato amministrativo nella Commissione, nella quale sono stati eletti.

2 Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati dalla carica su proposta motivata di almeno due Consiglieri componenti la Commissione e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti il Consiglio di Quartiere.

3 Il Presidente e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, il Vice Presidente presenta per iscritto le sue dimissioni e/o quelle del Vice Presidente dalla carica al Consiglio di Quartiere.

4 Le dimissioni sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

5 Il Presidente del Quartiere dispone la immediata assunzione delle dimissioni al protocollo del Quartiere e convoca entro dieci giorni il Consiglio di Quartiere, che elegge il nuovo Presidente e/o il Vice Presidente della Commissione Permanente a norma dell'art. 62 terzo comma, di quella di Garanzia e Regolamento a norma dell'art. 62 quarto comma e di quella Speciale a norma dell'art. 67 terzo comma del presente regolamento.

art. 70

(Poteri e funzioni del Presidente e del Vice Presidente della Commissione)

1 I Presidenti e, nel caso di loro temporanea assenza e impedimento, i Vice Presidenti convocano le Commissioni, regolano i lavori, disciplinano i dibattiti e rappresentano le stesse Commissioni nelle opportune sedi.

art. 71



(Durata in carica, revoca e dimissioni del Consigliere)

- 1 Il Consigliere è per tutto il mandato amministrativo componente della Commissione, nella quale è stato eletto.
- 2 Il Presidente e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, il Vice Presidente diffida il Consigliere dopo quattro assenze consecutive senza giustificato motivo a presentare entro dieci giorni le cause giustificative e, se quest'ultimo non provvede e la assenza persiste per ulteriori due sedute consecutive, chiede al Consiglio di Quartiere di revocarlo dall'incarico.
- 3 Il Consigliere può presentare per iscritto le dimissioni dalla Commissione al Presidente della stessa e al Presidente del Consiglio di Quartiere.
- 4 Le dimissioni sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
- 5 Il Presidente della Commissione dispone la immediata assunzione delle dimissioni al protocollo del Quartiere ed il Presidente del Quartiere convoca entro dieci giorni il Consiglio di Quartiere, che elegge il nuovo Consigliere.

Capo V
Lavori delle Commissioni

art 72
(Pubblicità)

- 1 Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, escluse quelle previste dal Regolamento dei Consigli di Quartiere.
- 2 Gli avvisi di convocazione delle sedute delle Commissioni vengono esposti con l'ordine del giorno all'Albo e messe nella rete civica del Quartiere e del Comune di Firenze

art. 73
(Partecipazione)

- 1 I Presidenti e, nel caso di loro temporanea assenza e impedimento, i Vice Presidenti e su richiesta a questi ultimi i Consiglieri componenti la Commissione stessa possono chiamare a parteciparvi dipendenti del Comune, delle Aziende speciali, delle Istituzioni e di altri enti dipendenti dalla amministrazione.
- 2 Il primo firmatario di istanze e proposte di iniziativa popolare iscritte all'ordine del giorno può partecipare alle sedute della Commissione competente con diritto di parola e di replica.

art 74
(Convocazione)

- 1 Le Commissioni si riuniscono nei giorni stabiliti dal Presidente della Commissione, in accordo con il Presidente del Quartiere, sentiti il Vice Presidente ed i Consiglieri componenti le stesse. La convocazione è effettuata dal Presidente della Commissione e/o dal Presidente del Quartiere e/o dal Dirigente del Quartiere.
- 2 La commissione, salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere comunicata almeno 24 ore prima, è convocata almeno tre giorni lavorativi liberi prima della seduta.

art. 75
(Ordine del giorno)

- 1 I Presidenti e, nel caso di loro temporanea assenza e impedimento, i Vice Presidenti devono inviare l'ordine del giorno della seduta ai Consiglieri componenti la Commissione, al Presidente e al Dirigente del Quartiere.
- 2 L'ordine del giorno deve contenere la indicazione degli argomenti oggetto della seduta.
- 3 I Presidenti e, nel caso di loro temporanea assenza e impedimento, i Vice Presidenti possono, dopo aver verificato il numero legale dei Consiglieri presenti, richiedere l'iscrizione di ulteriori argomenti all'ordine del giorno, motivando l'urgenza.
- 4 Questi argomenti urgenti vengono discussi nella seduta della Commissione, se vi è il consenso di almeno i due terzi dei Consiglieri presenti.

art. 76
(Assistenza alle riunioni)

- 1 Ciascuna seduta delle Commissioni dovrà essere assistita da un funzionario del Quartiere, che avrà il compito di redigere un sommario processo verbale delle discussioni e delle decisioni approvate.
- 2 Tale verbale sarà a disposizione dei membri della Commissione e dei Consiglieri del Quartiere.

art. 77
(Validità della Commissione)

- 1 Il verbalizzante, prima delle eventuali comunicazioni e dell'esame dello Ordine del Giorno da parte del Presidente e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimenti, del Vice Presidente della Commissione, deve verificare il numero legale dei Consiglieri presenti al fine della validità della Commissione.
- 2 La Commissione è valida se sono presenti almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

art. 78
(Assenza dei Consiglieri e loro sostituzione)

- 1 I Consiglieri, membri delle commissioni, se non possono essere presenti alla seduta di commissione, possono farsi sostituire da un altro consigliere del loro gruppo con delega scritta da consegnare al Presidente della commissione.
- 2 Il Consigliere delegato, se presente alla commissione, percepisce l'indennità di presenza con il gettone determinato a norma dell'art. 47 del presente regolamento.

Titolo V
Lavori del Consiglio



Capo I

Atti preliminari alla Convocazione del Consiglio

art. 79

(Presentazione delle proposte e delle espressioni di pareri sulle delibere del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco, di deliberazioni su proposta del Presidente del Quartiere, del Collegio di Presidenza e delle Commissioni Permanenti e Speciali, di ordini del giorno, di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni)

1 Le proposte e le espressioni di pareri sulle delibere del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco, le deliberazioni su proposta del Presidente del Quartiere, del Collegio di Presidenza, delle Commissioni Permanenti e Speciali, gli ordini del giorno, le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni debbono essere depositate all'ufficio protocollo del Quartiere.

2 Tali atti verranno successivamente comunicati dall'ufficio di Presidenza al Collegio di Presidenza e successivamente alla Conferenza dei Capi Gruppo per essere inseriti nell'ordine del giorno successivo alla presentazione.

3 Gli ordini del giorno, le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni possono anche essere presentati in via di urgenza con adeguata motivazione dai Consiglieri, che li hanno presentati.

4. Le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze proposte sono iscritte all'ordine del giorno con le modalità stabilite dal regolamento.

art. 80

(Convocazione del Collegio di Presidenza)

1 Il Presidente del Consiglio di Quartiere e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, il Vice Presidente, e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, il Consigliere Anziano convoca il Collegio di Presidenza per definire gli argomenti da porre all'attenzione della Conferenza dei Capi Gruppo per la formulazione dell'ordine del giorno della seduta del Consiglio di Quartiere.

2 Il Collegio di Presidenza viene riunito in giorni stabiliti dal Presidente, sentiti il Vice Presidente e i Presidenti delle Commissioni permanenti.

3 Il Collegio di Presidenza viene convocato dal Presidente del Quartiere e o da chi ne fa le veci entro e non oltre otto giorni prima della convocazione della seduta del Consiglio di Quartiere.

4 Il Presidente del Consiglio di Quartiere e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, il Vice Presidente, e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, il Consigliere Anziano illustra al Collegio di Presidenza le motivazioni relative alla convocazione in prima e seconda seduta del Consiglio di Quartiere.

5 Il Presidente del Consiglio di Quartiere e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, il Vice Presidente, e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, il Consigliere Anziano può convocare il Collegio di Presidenza almeno quarantotto ore prima della seduta del Consiglio di Quartiere in casi urgenti, motivando adeguatamente tale procedura.

6 Il Dirigente del Quartiere presenzia al Collegio di Presidenza personalmente o tramite un suo delegato al fine di assicurare la verbalizzazione sommaria della seduta.

art. 81

(Conferenza dei Capi Gruppo)

1 La Conferenza dei Capi Gruppo è composta dal Presidente del Consiglio di Quartiere, dal Vice Presidente e dai Capi Gruppo Consiliari.

2 I Capi Gruppo possono farsi rappresentare da altro consigliere appartenente al Gruppo con delega da comunicare al Presidente del Consiglio di Quartiere.

3 La Conferenza dei Capi Gruppo concorda con il Presidente del Consiglio di Quartiere il calendario delle sedute consiliari, nonché l'ordine del giorno delle sedute e le modalità di svolgimento delle stesse.

4 In caso di mancato accordo tra i Capi Gruppo consiliari dispone il Presidente del Consiglio di Quartiere.

5 La Conferenza dei Capi Gruppo è equiparata a tutti gli effetti alle Commissioni Consiliari Permanenti.

6 Le sedute della conferenza dei Capi Gruppo sono valide se sono presenti i Capi Gruppo, che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri componenti il Consiglio di Quartiere.

7 La Conferenza dei Capi Gruppo viene riunita nei giorni stabiliti dal Presidente, sentiti i Capi Gruppo consiliari.

8 La Conferenza dei Capi Gruppo, convocata dal Presidente del Quartiere e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, dal Vice Presidente, e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, dal Consigliere Anziano deve avere luogo entro quattro giorni prima della seduta del Consiglio di Quartiere.

9 Il Presidente del Consiglio di Quartiere e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, il Vice Presidente, e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, il Consigliere Anziano illustra alla conferenza dei Capi Gruppo le motivazioni relative alla convocazione straordinaria del Consiglio di Quartiere.

10 Il Presidente del Consiglio di Quartiere e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, il Vice Presidente, e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, il Consigliere Anziano può convocare la Conferenza dei Capi Gruppo almeno quarantotto ore prima della seduta del Consiglio di Quartiere in casi urgenti, motivando adeguatamente tale procedura.

11 Il Dirigente del Quartiere presenzia alla Conferenza dei Capi Gruppo personalmente o tramite un suo delegato ed assicura la verbalizzazione sommaria della seduta.

Capo II

Convocazioni del Consiglio di Quartiere

art. 82

(Convocazione delle sedute del Consiglio di Quartiere)



1 I Consigli possono essere convocati:

- a) in seduta ordinaria;
- b) in seduta straordinaria
- c) in seduta urgente;
- d) in seduta aperta ovvero con l'intervento dei cittadini.

art. 83

(Consiglio in seduta ordinaria)

1 Il Consiglio di Quartiere è in seduta ordinaria, quando il Presidente e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, il Vice Presidente, e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, il Consigliere Anziano convoca i Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta.

art. 84

(Consiglio in seduta straordinaria)

1 Il Consiglio di Quartiere è in seduta straordinaria, quando il Presidente e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, il Vice Presidente, e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, il Consigliere Anziano convoca i Consiglieri fuori dalla loro sede istituzionale, come previsto dall'art. 52 del Regolamento del Consiglio Comunale con i tempi ed i modi ivi previsti.

art. 85

(Consiglio in seduta urgente)

1 Il Presidente e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, il Vice Presidente, e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, il Consigliere Anziano convoca direttamente i Consiglieri con ventiquattro ore di anticipo dalla seduta motivando la relativa urgenza nell'ordine del giorno e successivamente nelle comunicazioni per l'esame di:

- a) pareri richiesti dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco;
- b) pareri richiesti in casi straordinari da altre Istituzioni;
- c) ordini del giorno;
- d) mozioni.

art. 86

(Consiglio in seduta ordinaria e straordinaria aperta ovvero con l'intervento dei cittadini)

1 Il Presidente e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, il Vice Presidente, e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, il Consigliere Anziano convoca la seduta aperta ovvero con l'intervento dei cittadini per l'esame di argomenti di particolare importanza e comunque rilevanti e specifici per il Quartiere.

2. La seduta potrà essere ordinaria se tenuta nella sede istituzionale del Quartiere oppure straordinaria se convocata in altra sede.

art. 87

(Richiesta di convocazione delle sedute del Consiglio di Quartiere)

1 Le sedute del Consiglio di Quartiere possono essere convocate dal Presidente del Consiglio di Quartiere:

- 1) su richiesta dello Stesso secondo quanto previsto dall'art. 81 paragrafi 3 e 4 secondo le modalità ivi previste;
- 2) su richiesta del Sindaco;
- 3) su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei Consiglieri di Quartiere;
- 4) su richiesta di almeno cento (100) elettori del Quartiere.

2 Il Presidente del Consiglio di Quartiere deve nelle fattispecie di cui ai punti 2, 3 e 4 del primo paragrafo convocare il Consiglio di Quartiere entro e non oltre venti giorni (gg. 20) dalla richiesta.

3 Decorso tale termine se il Presidente non ha adempiuto provvede il Vice Presidente, se anche il Vice Presidente non adempie provvede il Consigliere anziano.

art. 88

(Modalità di convocazione dei Consiglieri)

1 La convocazione è effettuata mediante avviso contenente le indicazioni degli argomenti all'ordine del giorno.

2 La convocazione deve essere comunicata ai Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio di Quartiere.

3 La convocazione nei casi di seduta urgente del Consiglio di Quartiere deve essere comunicata ai Consiglieri almeno venti quattro (24) ore prima della seduta stessa del Consiglio di Quartiere.

4 L'avviso di convocazione ad ogni Consigliere dovrà essere recapitato secondo le modalità previste dal regolamento.

5 Gli avvisi di convocazione potranno pertanto essere trasmessi anche tramite strumenti informatici o mezzi telematici in grado di attestare con data ed orario l'avvenuta ricezione.

6 Gli avvisi di convocazione delle sedute del Consiglio di Quartiere sono affissi all'Albo Pretorio Comunale e all'Albo della sede del Consiglio di Quartiere, e sono inseriti nella rete civica e trasmessi al Sindaco, all'Assessore al Decentramento e al Presidente del Consiglio Comunale.

art. 89

(Pubblicità delle sedute del Consiglio di Quartiere)

1 Le sedute del Consiglio di Quartiere sono pubbliche.

2 Il Consiglio di Quartiere si riunisce in seduta segreta nei casi previsti dal regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali.

art. 90



(Modalità di Convocazione delle sedute del Consiglio di Quartiere)

- 1 Il Consiglio di Quartiere si riunisce validamente in prima convocazione, quando è presente almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 2 Qualora si faccia ricorso nell'avviso di convocazione alla seconda seduta, la data della quale deve essere indicata almeno venti quattro (24) ore dopo la data di prima convocazione, è sufficiente per la validità della seduta stessa la presenza di almeno sette (7) Consiglieri.
- 3 Il Presidente del Consiglio di Quartiere, nel caso di convocazione in prima e in seconda seduta del Consiglio di Quartiere, deve anche adeguatamente motivare tale procedura nelle comunicazioni alla Conferenza dei Capi gruppo e al Consiglio.

art. 91

(Articolazione dei lavori delle sedute del Consiglio di Quartiere)

- 1 Le sedute del Consiglio di Quartiere sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Quartiere e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, dal Vice Presidente, e, nel caso di sua temporanea assenza e impedimento, dal Consigliere Anziano.
- 2 I lavori delle sedute del Consiglio di Quartiere si articolano nel seguente modo:
 - 01) comunicazioni del Presidente;
 - 02) comunicazioni dei Capi Gruppo;
 - 03) comunicazioni e dichiarazioni dei Consiglieri su argomenti di grave importanza ed urgenti non iscritti all'ordine del giorno e per celebrazioni, previa valutazione del Presidente del Quartiere;
 - 04) approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
 - 05) mozioni ed ordini del giorno urgenti;
 - 06) pareri sulle delibere del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco;
 - 07) pareri richiesti in casi straordinari da altre Istituzioni;
 - 08) delibere su proposta del Presidente del Quartiere, del Collegio di Presidenza, delle Commissioni Permanenti e Speciali;
 - 09) ordini del giorno presentati da uno o più Consiglieri;
 - 10) mozioni presentate da uno o più Consiglieri;
 - 11) interpellanze presentate da uno o più Consiglieri;
 - 12) interrogazioni presentate da uno o più Consiglieri.

art. 92

(Tempi svolgimento del Consiglio di Quartiere)

- 1 Il Presidente coadiuvato dal Dirigente personalmente o tramite un suo delegato entro e non oltre trenta minuti dopo la convocazione della seduta del Consiglio di Quartiere fa l'appello per la verifica dei Consiglieri presenti.
- 2 Il Presidente, qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero legale necessario per la validità della seduta consiliare, dispone che si proceda ad un secondo appello trascorsi ulteriori trenta minuti.
- 3 Il Presidente, qualora anche al secondo appello non vi sia il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara la mancanza del numero legale e il Dirigente e/o il suo delegato né dà atto a verbale.
- 4 Il Presidente, verificato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperto il Consiglio e dopo aver letto l'ordine del giorno espone le sue comunicazioni.
- 5 Il Presidente se non vi sono comunicazioni da parte dei Capigruppo e comunicazioni e dichiarazioni da parte dei Consiglieri mette in discussione e fa approvare previa successiva dichiarazione di voto tutti gli argomenti all'ordine del giorno secondo quanto previsto dall'art. 91 del Regolamento del Consiglio di Quartiere.
- 6 Il Presidente ha:
 - a) dieci minuti per esporre le proprie comunicazioni;
 - b) venti minuti per presentare i pareri sulle delibere del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco;
 - c) venti minuti per presentare i pareri richiesti in casi straordinari da altre Istituzioni;
 - d) dieci minuti per presentare le delibere su Sua proposta e su proposta del Collegio di Presidenza delle Commissioni Permanenti e di quelle Speciali;
 - e) dieci minuti per rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze presentate dai Consiglieri.
- 7 Il Presidente può delegare ad un Presidente delle Commissioni Permanenti e Speciali, la presentazione delle delibere presentate dal Collegio di Presidenza e dalle Commissioni.
- 8 Il Presidente di Commissione ha venti minuti per presentare la delibera.
- 9 Ciascun Consigliere ha:
 - a) cinque minuti per esporre le proprie comunicazioni e/o dichiarazioni;
 - b) dieci minuti per esporre le mozioni e gli ordini del giorno presentati ed inseriti nell'ordine del giorno della seduta consiliare;
 - c) cinque minuti per intervenire sulle mozioni e gli ordini del giorno presentati da altri Consiglieri, sui pareri e sulle delibere;
 - d) dieci minuti per illustrare gli emendamenti sulle mozioni e sugli ordini del giorno presentati nella seduta consiliare;
 - e) cinque minuti per intervenire per fatto personale;
 - f) cinque minuti per intervenire sullo svolgimento dell'ordine del giorno, per replicare agli interventi e agli emendamenti dei Colleghi sulle mozioni e sugli ordini del giorno presentati;
 - g) cinque minuti per rispondere alle dichiarazioni per fatto personale da lui provocate;
 - h) cinque minuti per la dichiarazione di voto;



- i) dieci minuti per presentare l'interrogazione e la interpellanza;
j) cinque minuti per replicare alla risposta del Presidente sulla sua interrogazione e sulla sua interpellanza.

art. 93**(Sospensione temporanea della Seduta Consiliare)**

1 Il Presidente anche su richiesta di un Consigliere o di più Consiglieri può, in casi eccezionali, disporre la sospensione dei lavori della Seduta Consiliare per una breve pausa non superiore a trenta minuti.

TITOLO VI**Capo I****Rapporti con la Cittadinanza****art. 94****(Accesso del pubblico agli uffici)**

1 Gli uffici del Quartiere sono a disposizione del pubblico come previsto dall'art. 32 del Regolamento Generale dei Consigli Circoscrizionali per assicurare l'informazione e l'accesso agli atti e ai documenti del Quartiere.

art. 95**(Regolamento per lo svolgimento di assemblee pubbliche)**

1 La partecipazione dei cittadini è garantita dagli articoli contenuti del Titolo II del Regolamento Generale per le adunanze del Consiglio Circoscrizionale.

art. 96**(Accesso alle strutture)**

1 L'accesso delle strutture affidate al Quartiere per lo svolgimento di assemblee e riunioni varie deve essere richiesto con domanda scritta depositata alla segreteria del Quartiere ed indirizzata al Presidente del Consiglio di Quartiere.

2 Il Presidente, sentito anche il Collegio di Presidenza ed il Dirigente, concede o meno l'utilizzo della struttura richiesta.

3 La segreteria del Quartiere metterà sempre a disposizione al pubblico l'elenco delle varie sale e strutture del Quartiere disponibili.

4 La richiesta per l'utilizzo di una sala e/o di una struttura per più giorni successivi ricade nell'ambito delle attività e per tali motivi la relativa concessione dovrà essere approvata dal Presidente, previa convocazione dell'ufficio di Presidenza.

5 La concessione delle sale e delle strutture del Quartiere è sempre a titolo oneroso, salvo i casi previsti dall'apposito regolamento interno.

art. 97**(Costituzione e funzionamento degli Sportelli Informativi)**

1 Il Consiglio di Quartiere in esecuzione dell'art. 32 comma 1° del Regolamento Generale per le adunanze del Consiglio Circoscrizionale costituisce gli Sportelli Informativi a disposizione di tutti i cittadini, dandone adeguata pubblicità.



2 Gli sportelli informativi servono non solo per l'erogazione di informazioni relative all'attività dell'Amministrazione Comunale e del Quartiere, ma anche per raccogliere conoscenze presso tutti i cittadini, come previsto dall'art. 32 comma 2 del Regolamento Generale per le adunanze del Consiglio Circoscrizionale.

3 Gli Sportelli Informativi possono essere costituiti presso ciascuna unità territoriale decentrata del Quartiere."

Si svolge la discussione sull'ordine del giorno.

Si procede alla votazione:

Consigliere	Presente	Non votante*	Favorevole	Contrario	Astenuto
Adami Valentino	X		X		
Budini Gattai Roberto	X		X		
Cappugi Giacomo	X		X		
Ceretelli Carla	X				X
Compagno Antonino					
Coniglio Antonella					
Del Taglia Alessandro					
Delfino Alessandro	X		X		
Fanetti Pierluigi					
Fantini Enrico	X		X		
Filippini Fabio	X		X		
Fratini Massimo	X		X		
Geddes da Filicaia Costanza	X		X		
Huober Giulia					

Comune di Firenze 	Consiglio di Quartiere 1 “Centro storico” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kassela Evangelia	X		X		
Margaglio Alessandro	X			X	
Marmugi Stefano	X		X		
Passeri Marco					
Quarello Lucia	X		X		
Rapallini Marta					
Ruscito Giovanna	X		X		
Sguanci Maurizio	X		X		
Venturi Maurizio	X		X		
TOTALE	16	0	14	1	1

Il consiglio approva.

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro storico


- Visto l'art. 49 dello Statuto del Comune di Firenze
- Visto l'art. 27 del Regolamento dei C.d.Q.
- Vista la proposta di parere;
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti;
- Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

di **APPROVARE L'ORDINE DEL GIORNO** secondo quanto espresso in narrativa.

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

Il Segretario verbalizzante
 Dott. Simone Chiarelli




Presidente del Quartiere 1
 Stefano Marmugi

